



Unione europea



MIUR



Regione Calabria



I.C. Statale Falcomatà-
Archi

Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”

**PLESSI - SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello-Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello -
Archi Cep –**

INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro -

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel. 0965 48679** - via Baglio Giunta - Archi **Tel 0965 48555**

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web:

<http://www.icfalcomatarchi.gov.it/>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

VADEMECUM
RECANTE
LINEE GUIDA
SULL'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI
STRANIERI

**La normativa italiana per
l'inserimento degli alunni stranieri
nella scuola**

La guida è **stata** redatta da:

- Ernesta T. Di Stefano (Coordinatore Commissione per l'Accoglienza degli alunni stranieri)
- Commissione Accoglienza degli alunni stranieri

INDICE

- **GLOSSARIO 4**
- **IL MINORE STRANIERO IN ITALIA 5**
- **I documenti che certificano i minori regolari 7**
- **I diritti dei minori non accompagnati 8**
- **L'ISCRIZIONE A SCUOLA 9**
- **I documenti necessari 12**
- **Per i minori irregolari senza genitori 15**
- **SCRUTINI ED ESAMI 20**
- **IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO 24**
- **LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI D'ISTRUZIONE 27**
-

GLOSSARIO

- **Minore straniero comunitario** = minore proveniente da paesi dell'Unione Europea.
- **Minore straniero extracomunitario** = minore proveniente da paesi non facenti parte dell'Unione Europea.
- **Minore straniero neo-arrivato** = minore direttamente proveniente da un paese straniero.
- **Minore straniero non accompagnato** = minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che non avendo presentato domanda d'asilo si trova per qualsiasi caso nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

(Rif. Normativo:Decreto Presidenziale n. 535 del 9 dicembre 1999 “Regolamento concernente i compiti del Comitato Minori stranieri”,).

IL MINORE STRANIERO

IL MINORE STRANIERO PUO' ESSERE

```
graph TD; A[IL MINORE STRANIERO PUO' ESSERE] --> B[regolare:]; A --> C[irregolare:];
```

regolare:

- nato in Italia da genitori regolari;
- entrato in Italia nel rispetto delle procedure previste dalla legge;
- regolarizzato sulla base di specifiche disposizioni (es.: sanitarie...)

irregolare:

- entrato clandestinamente;
- con permesso di soggiorno (del genitore) scaduto;
- con permesso di soggiorno non più rinnovabile

Casi d'inespellibilità dei minori stranieri irregolari:

minori di 18 anni , salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso;

neonato fino a sei mesi dopo la nascita da madre irregolare.

I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Durante la permanenza in Italia ai minori sono garantiti l'assistenza sanitaria, il soggiorno temporaneo (permesso di soggiorno per minore età), l'avviamento scolastico.

La cura e la rappresentanza legale sono esercitate in via provvisoria dal Responsabile della Comunità d'Accoglienza o del Servizio Sociale che lo assiste fino alla nomina del tutore (Comune o Volontari).

I servizi competenti sono tenuti alla segnalazione dei minori non accompagnati al Comitato per i Minori stranieri, restando l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile.

La durata della permanenza del minore in Italia è subordinata agli accertamenti svolti dal Comitato Minori stranieri presso la famiglia d'origine del minore. L'eventuale rimpatrio assistito è disposto nell'interesse superiore del minore e per garantire il diritto all'unità familiare

I DOCUMENTI CHE CERTIFICANO I MINORI REGOLARI

I minori, fino al compimento del 14° anno d'età, sono inseriti sul permesso di soggiorno dei genitori o del parente cui il minore è affidato, ai sensi della legge 184/83.

Al compimento del 14° anno, al minore viene rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi di famiglia o carta di soggiorno, fino al compimento della maggiore età.

Dopo il 18° anno, il permesso di soggiorno per motivi familiari sarà modificato ad altro titolo.

Per i bambini nati in Italia da genitori regolari, è necessaria la PREVENTIVA registrazione sul passaporto di uno dei genitori per richiederne l'iscrizione sul permesso di soggiorno e contestualmente la residenza.

L'ISCRIZIONE A SCUOLA

- **I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.**
 - Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia (innalzamento dell'obbligo scolastico fino al compimento del 16[^] anno d'età).
 - I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi una classe diversa, tenuto conto:
 - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi;

la ripartizione è effettuata evitando, in ogni caso, la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza di alunni stranieri.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

In mancanza d'accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo è rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, sciogliendo in tal modo la riserva al termine dell'obbligo scolastico.

Le disposizioni in materia d'istruzione, diritto allo studio e professioni sono regolate dal CAPO VII del Regolamento d'Attuazione del Testo Unico (D.P.R. 31 Agosto 1999 n.394).

N.B.: per i minori di origine straniera adottati da cittadini italiani non è richiesto il permesso di soggiorno.

I DOCUMENTI NECESSARI

ANAGRAFICI:

documento d'identità dell'alunno (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, carta nazionale ...);

permesso di soggiorno dell'alunno (a partire dal compimento del quattordicesimo anno d'età oppure permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno sia registrato). Se la richiesta di tale documento è in corso si accetta la ricevuta rilasciata dalla Prefettura nell'attesa del documento definitivo.

SCOLASTICI:

certificati relativi agli studi fatti nel Paese d'origine o dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità sul minore, attestante la classe ed il tipo d'istituto frequentato.

FISCALI:

i documenti relativi al reddito familiare vengono generalmente presentati per definire le rette della mensa scolastica, del trasporto, delle attività parascolastiche; nella maggior parte dei casi le iscrizioni e la documentazione relativa vanno presentate agli uffici competenti degli Enti locali che generalmente gestiscono i servizi parascolastici.

SANITARI:

certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie:

antipoliomelitica;

antidiftatetica;

antiepatite virale B.

In base al D.P.R. 26 gennaio 1999 n. 355 Art. 1, i Dirigenti Scolastici sono tenuti, all'atto

dell'ammissione alla scuola od agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione.

In assenza di certificazioni, il Dirigente della scuola comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della Sanità.

La mancata certificazione non comporta il rifiuto d'ammissione dell'alunno alla scuola

AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione è consentita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

IN OGNI CASO IL MINORE E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E DEVE ESSERE ISCRITTO CON RISERVA SE IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE O INCOMPLETA.

N. B.:

se la riserva riguarda la condizione di genitore(es. il minore non compare sul passaporto di un genitore, il genitore non possiede un documento attestante la parentela), deve essere sciolta entro sei (6) mesi; diversamente la scuola segnalerà il caso all'Autorità Giudiziaria Minorile.

PER I MINORI IRREGOLARI SENZA GENITORI

**Conviventi con
parenti entro il 4[^]
grado**



**il parente provvede
all'iscrizione
scolastica nell'attesa della
nomina di un
tutore (parente stesso o Ente
Locale).**

**Se entro 6 mesi l'adulto non
documenta**

**la condizione di parente
affidatario e il**

consenso dei genitori

all'affidamento, la

scuola segnala il caso

all'Autorità Giudiziaria


Minorile

**AFFIDATI CON
PROVVEDIMENTO
DEL TRIBUNALE
PER I MINORENNI**



**IN CASO DI AFFIDAMENTO
ETEROFAMILIARE, GLI
AFFIDATARI
POSSONO PROVVEDERE
ALL'ISCRIZIONE.**

**MINORI NON
ACCOMPAGNATI:**



**ALL'ISCRIZIONE
SCOLASTICA PROVVEDE
IL
RESPONSABILE DELLA
COMUNITÀ
D'ACCOGLIENZA O IL
SERVIZIO SOCIALE FINO
ALLA NOMINA DEL
TUTORE**

In ogni caso il minore è soggetto all'obbligo scolastico e deve essere iscritto con riserva se in possesso di documentazione irregolare o incompleta

SCRUTINI ED ESAMI

I minori stranieri partecipano regolarmente agli scrutini e agli esami nelle sessioni previste, in quanto si applicano loro tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione.

Anche gli alunni con cittadinanza non italiana, come tutti gli scolari italiani che non hanno ancora compiuto il 23[^] anno d'età, per poter essere ammessi all'esame di qualifica professionale o di maturità devono essere in possesso del titolo conclusivo della scuola secondaria di 1° grado (ex diploma di licenza media), come ribadito nella CM n°110 del 14 dicembre 2007; pertanto gli studenti stranieri che frequentano gli istituti secondari di secondo grado o gli istituti professionali e che non sono in possesso di tale titolo potranno sostenere l'esame presso i Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.).

Anche i minori stranieri iscritti con riserva possono conseguire il titolo conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

Nell'iscrizione con riserva il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'inserimento, qualora non sussistano elementi di accertamento negativo sull'identità dichiarata dell'alunno.

Se al termine del corso di studi la documentazione non sarà regolarizzata, il titolo di studio non avrà alcun valore e non potrà essere utilizzato per l'accesso al lavoro.

Come l'iscrizione anche il rilascio del diploma o dell'attestato finale conseguito dall'alunno straniero privo di permesso di soggiorno non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza in Italia.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Anche i minori stranieri iscritti con riserva possono conseguire il titolo conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

Nell'iscrizione con riserva il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'inserimento, qualora non sussistano elementi di accertamento negativo sull'identità dichiarata dell'alunno.

Se al termine del corso di studi la documentazione non sarà regolarizzata, il titolo di studio non avrà alcun valore e non potrà essere utilizzato per l'accesso al lavoro.

Come l'iscrizione anche il rilascio del diploma o dell'attestato finale conseguito dall'alunno straniero privo di permesso di soggiorno non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza in Italia

Il minore straniero che intenda iscriversi ad istituti secondari di secondo grado o agli istituti professionali deve:

o dimostrare di aver raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola secondaria di primo grado (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno 8 anni di scuola dell'obbligo, riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi) e, a tal fine, occorre una traduzione legalizzata del titolo effettuata dai Ministeri degli Esteri e dell'Istruzione del Paese d'origine dello studente con dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità Consolare Italiana avente sede nel paese di provenienza dello studente;
o iscriversi provvedendo a sostenere l'esame di licenza di scuola secondaria di primo grado prima di sostenere l'esame di maturità o di qualifica professionale (vedi la pagina scrutini ed esami).

All'adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio (diplomi professionali, maturità, laurea) ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari (salvo il caso di profughi dall'ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani).

I cittadini stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, possono presentare richiesta di riconoscimento (dichiarazione di equipollenza) dei loro titoli all'USP di competenza (Art. 381 del T.U.).

**LA PARTECIPAZIONE AI
VIAGGI
D'ISTRUZIONE**

I minori stranieri che frequentano scuole italiane, e che risiedono regolarmente nello Stato, possono partecipare a viaggi d'istruzione in Paesi comunitari senza necessità di visto d'ingresso.

Per entrare in uno Stato membro dell'Unione Europea con alunni stranieri regolari, il docente accompagnatore dovrà presentare alla frontiera un elenco degli alunni, redatto su un modulo predisposto (allegato alla circolare ministeriale indicata) e controfirmato dall'Ufficio Stranieri della Questura.

Il modulo identifica gli alunni accompagnati e documenta lo scopo e le circostanze del soggiorno; al

modulo infatti devono essere allegati i seguenti documenti:

- n. 2 fotografie del minore;**
- fotocopia del permesso di soggiorno di uno dei due genitori in cui sia iscritto il Minore di 14 anni;**
- fotocopia del passaporto del Minore o, in mancanza, di uno dei genitori in cui sia iscritto il Minore;**
- lettera della scuola ove risulti lo scopo del viaggio;**
- fotocopia del documento del/degli accompagnatori**

Il minore irregolare non può partecipare a viaggi d'istruzione all'estero in quanto non esistono accordi in tal senso con gli Stati Membri dell'Unione.

Rif. normativo: la materia è regolamentata dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 Novembre 1994 recepita dalla circolare ministeriale n. 380 del 28 dicembre 1995.